

STATUTO

ASSOCIAZIONE ALBA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione scientifico, culturale e di promozione sociale volontaria apolitica, apartitica e senza fini di lucro, denominata "ALBA" (Armonia Lavoro Benessere Ambiente).

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede ad Alghero (SS) in Piazza Duomo 6, presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari. L'Assemblea potrà, senza che ciò implichi modifica statutaria, trasferire la sede e deliberare l'istituzione di sedi operative altrove dislocate, qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ALBA ha durata fino al 28.02.2016. L'Assemblea dei soci ne potrà determinare lo scioglimento anticipato, o la proroga della durata.

Art. 4 - Oggetto sociale

L'Associazione si propone:

- di promuovere il benessere e la salute dei lavoratori negli ambienti di vita e di lavoro;
- di promuovere ed organizzare momenti informativi e formativi volti alla diffusione delle conoscenze tecniche, scientifiche e gestionali per la tutela psico-fisica dei lavoratori e la tutela ambientale;
- di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, la misurazione e lo sviluppo delle abilità psicologiche e delle relative competenze e risorse individuali e di gruppo;
- collaborare con le istituzioni nazionali e internazionali per l'elaborazione di norme e standard di riferimento volti alla tutela della salute psico-fisica dei lavoratori;
- promuovere ed effettuare studi e ricerche scientifiche di particolare interesse sociale sul tema della prevenzione della protezione e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Per il raggiungimento di detti scopi l'Associazione ALBA potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico, privato, locale, regionale, nazionale e internazionale, nonché con organismi o associazioni con i quali ritenga utile stabilire rapporti o compiere operazioni finalizzate al raggiungimento del suo scopo.

L'Associazione può ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici, privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, nonché da altri organismi o associazioni.

Art. 5 - Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (di cui all'art. 1) che intendono perseguire gli scopi statutari dell'Associazione.

Art. 6 – Obblighi e diritti degli associati

Il socio può essere escluso nel caso perda i requisiti di ammissione nonché per inadempienza agli obblighi statutari o regolamentari o qualora compia atti pregiudiziali al perseguimento degli scopi sociali o che ledano gli interessi morali o patrimoniali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità previste per l'ammissione. Il socio recedente o escluso non ha diritto ad alcun rimborso. L'esclusione dall'Associazione non pregiudica l'eventuale azione per il risarcimento del danno subito dall'Associazione stessa.

Art. 7 - Recesso

Il socio può richiedere di recedere dall'Associazione qualora non intenda più usufruire dei servizi dell'Associazione o ancora, per altre oggettive motivazioni accolte dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le obbligazioni che colui che recede ha in corso verso l'Associazione o verso terzi, delle quali l'Associazione, per quanto di sua competenza, si è resa garante.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione ALBA:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci aventi titolo all'esercizio dei diritti sociali. E' ammessa la delega tra soci. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni assunte in conformità alle norme dello Statuto e della Legge sono vincolanti per tutti i soci e dovranno constare da apposito registro o verbale. L'Assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario che sottoscriveranno il verbale della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza fisica e per delega, della metà più uno dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare il Consiglio Direttivo;
- b) stabilire l'entità delle eventuali quote annuali di partecipazione e delle eventuali quote straordinarie;
- c) deliberare sugli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- d) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- e) deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- f) deliberare sulla proroga della durata dell'associazione;
- g) deliberare su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 10 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per deliberare sulle attività e sui programmi dell'Associazione per il più agevole perseguimento degli scopi sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Direttivo, o se richiesto, dalla maggioranza dei soci o del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni, con l'indicazione degli argomenti su cui deliberare, del luogo e dell'ora della riunione, sono fatte mediante comunicato spedito, via posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai soci aventi titolo all'esercizio dei diritti sociali.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti tra i soci.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente ed il Vice-presidente;
- b) predisporre gli eventuali regolamenti dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predisporre i bilanci preventivo, consuntivo e le relazioni di accompagnamento, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Segretario del Consiglio;
- e) deliberare sulle richieste di adesione all'Associazione e sulle esclusioni dei soci;
- f) assumere il personale dipendente e stabilirne le mansioni e l'inquadramento;
- g) provvedere all'ordinamento degli uffici dell'Associazione e conferire incarichi professionali, costituire gruppi di studio e di lavoro, stabilire accordi, contratti e convenzioni per il più agevole perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
- h) deliberare sulla partecipazione o sull'adesione dell'Associazione a qualsiasi ente, pubblico o privato, nonché ad organismi ed associazioni con i quali ritenga utile intrattenere rapporti o compiere operazioni di varia natura, sempre per il più agevole perseguimento degli scopi sociali;
- i) assumere ogni altra delibera funzionale alle finalità sociali dell'Associazione ALBA.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o, se richiesto, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti su cui deliberare, del luogo e dell'ora della riunione, sono fatte mediante comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso rispetto a quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente dell'Associazione. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, e dal segretario di volta in volta nominato dal Consiglio stesso.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a ogni effetto di legge e statutario. Ne ha la firma che può delegare al Vice-Presidente. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e pone in atto le deliberazioni degli Organi dell'Associazione sostituendosi a essi in caso di necessità e di urgenza, salvo riferire per ratifica all'organo competente nella sua prima riunione successiva. Il Presidente resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo. Nel caso di sua assenza o impedimento o vacanza della carica, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla vacanza, provvede all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Esercizio sociale, Bilancio e Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno. Entro e non oltre novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio appena chiuso. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla costituzione dell'associazione. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere approvati anche dal Collegio dei Sindaci Revisori, se costituito, che ne riferirà all'Assemblea dei soci prima dell'approvazione da parte di quest'ultimo.

Il patrimonio dell'Associazione ALBA è costituito:

- a) dalle quote di prima iscrizione eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) dalle quote annuali di partecipazione eventualmente deliberate dall'Assemblea;
- c) dalle quote straordinarie deliberate dall'Assemblea;
- d) da contributi eventualmente versati a qualsiasi titolo dai soci, da enti pubblici o privati, associazioni, aziende, privati, etc.;
- e) da ogni bene mobile o immobile a qualsiasi titolo legittimamente entrato in possesso dell'Associazione ALBA;
- f) dalle somme percepite per interessi attivi, rendite patrimoniali e attività volte per il perseguimento degli scopi sociali nonché da qualunque altra somma percepita e/o accantonata per qualunque scopo.

Le quote di prima iscrizione, straordinarie e di partecipazione annuale all'Associazione ALBA, sono intrasmissibili e non rivalutabili. E vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali. In caso di scioglimento dell'Associazione ALBA, l'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altre Associazioni o enti senza fini di lucro che perseguano finalità analoghe, oppure affini di generale o pubblica utilità o secondo la legge. Le eventuali passività eccedenti la quota annuale delle spese ordinarie, saranno, a norma di legge, sopportate dai soci.

Art. 14 - Regolamenti

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato tramite un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 15 - Controversie

Eventuali controversie tra associati, e tra gli associati e l'Associazione ALBA, saranno demandate al giudizio inappellabile di un arbitro irrituale nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Sassari. L'arbitro così nominato deciderà secondo equità.

All'assemblea deve essere obbligatoriamente rimessa la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

20.02.2015